Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 14 aprile 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 marzo 1956, n. 237.

Modifiche alla legge 10 gennaio 1952, n. 16, relativa al ripristino del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'art. 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, all'art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, ed all'art. 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, sono assegnate, per gli esercizi 1955-56, 1956-57, 1957-58, le seguenti somme:

esercizio 1955-56	L.	7.000.000
» 1956-57	»	7.000.000
» 1957-58	»	6.000.000

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 7.000.000 relativo all'esercizio 1955-56 si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — CASSIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 15 marzo 1956, n. 238.

Versamento di ritenute erariali per importi esigui e proroga nella presentazione dei rendiconti amministrativi pure di importi esigui.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il versamento delle ritenute per imposte e tasse, da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, sarà effettuato, anzichè alle attuali scadenze, alla fine dell'esercizio finanziario, quando l'ammontare delle ritenute stesse, da versare a carico di ciascun capitolo di spesa e per ogni tributo, sia inferiore alle lire cinquantamila.

Qualora, alla fine dell'esercizio, l'ammontare dei versamenti da effettuare per ciascun capitolo di spesa sia inferiore, per ciascun tributo, alle lire cinquemila, le Amministrazioni non eseguiranno i versamenti stessi e l'importo relativo costituirà economia.

Art. 2.

In deroga al primo comma dell'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, qualora nei trimestri, o in quegli altri periodi di un esercizio finanziario che fossero stabiliti da speciali regolamenti per la presentazione dei rendiconti, l'importo delle spese effettuate per ogni capitolo non superi le lire 5000, i conti delle somme erogate sono presentati al termine dell'esercizio stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1956, n. 239.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Lendinara (Rovigo).

N. 239. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Lendinara (Rovigo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 164. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1956, n. 240.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di via Giustiniano di Trieste.

N. 240. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di via Giustiniano di Trieste viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 165. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1956, n. 241.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Velletri (Roma).

N. 241. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Velletri (Roma) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 166. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1956, n. 242.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Iglesias (Cagliari).

N. 242. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Iglesias (Cagliari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 167. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1956.

Circoscrizione finanziaria del Primo Ufficio del registro per l'Imposta generale sull'entrata di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella per la circoscrizione degli Uffici del registro approvata con decreto Ministeriale 26 luglio 1937, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1952 che stabilisce, fra l'altro, la circoscrizione del Primo Ufficio del registro per l'Imposta generale sull'entrata di Milano;

Visti l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215 e l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083;

Visto l'art. 26 del decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452;

Ritenuta l'opportunità che, limitatamente al pagamento dell'imposta generale sull'entrata derivante da autotassazione, il Primo Ufficio del registro per l'Imposta generale sull'entrata di Milano riceva e contabilizzi col sistema meccanografico anche i versamenti a tal titolo effettuati da coloro che risiedono nel Territorio di Trieste;

Ritenuta in conseguenza l'opportunità di determinare alcune modalità cautelative per il controllo dei detti versamenti;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta generale sull'entrata da pagarsi a mezzo del servizio dei conti correnti postali è riscossa dal Primo Ufficio del registro per l'Imposta generale sull'entrata di Milano quando gli obbligati al pagamento risiedono nel Territorio di Trieste.

Resta, invece, affidata all'Ufficio del registro imposta generale sull'entrata di Trieste la riscossione dell'imposta generale sull'entrata dovuta in abbonamento, ancorchè a mezzo del servizio dei conti correnti postali, in base a canoni annui ragguagliati al volume degli affari, nonchè dell'imposta dovuta in modo virtuale.

Art. 2.

Le persone, che risiedono nel Territorio di Trieste, autorizzate ad effettuare il pagamento dell'imposta generale sull'entrata mediante postagiro settimanale, ai sensi dell'art. 75 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, debbono inviare al Primo Ufficio del registro per l'Imposta generale sull'entrata di Milano, contemporaneamente all'emissione del postagiro, un estratto del registro fatture, prescritto dall'art. 77 del citato regolamento, limitatamente alle fatture alle quali il postagiro si riferisce.

L'invio dell'estratto deve essere fatto mediante lettera raccomandata.

Art. 3.

Le persone, che risiedono nel Territorio di Trieste, autorizzate ad effettuare il pagamento dell'imposta generale sull'entrata, anzichè per ogni singolo atto economico, per un cumulo di atti economici compiuti in un determinato periodo, sono obbligate alla tenuta del registro fatture, di cui all'art. 77 del citato regolamento 26 gennaio 1940, n. 10 ed all'invio dell'estratto di esso al Primo Ufficio del registro per l'Imposta generale sull'entrata di Milano nel modo e nel termine di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1956.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1956
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 364. — BENNATI

(1677)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1956.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 12 gennaio 1956;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1 — secondo comma — del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, istituite o già prorogate con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Carbone coke, per essere impiegato ~~quale elemento costitutivo nella~~ fabbricazione di carburo di calcio e di calciocianamide (con validità fino al 10 febbraio 1956).	Decreto Ministeriale 1° agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 19 ottobre 1955).	11 febbraio 1956	10 agosto 1956
2. Cartoncino pressato, per la fabbricazione di carte da giuoco (con validità fino al 10 febbraio 1956).	Decreto Ministeriale 3 agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 19 ottobre 1955).	11 febbraio 1956	10 agosto 1956
3. Cloruro di etilene, per la produzione di etilfluido miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 29 febbraio 1956)	Decreto Ministeriale 9 maggio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 agosto 1955).	1° marzo 1956	31 agosto 1956
4. Conchiglie di trocas, per la fabbricazione di bottoni (con validità fino al 17 febbraio 1956).	Decreto Ministeriale 10 agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 10 ottobre 1955).	18 febbraio 1956	17 agosto 1956
5. Dischi di trocas, per la fabbricazione di bottoni (con validità fino al 17 febbraio 1956).	Decreto Ministeriale 10 agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 10 ottobre 1955).	18 febbraio 1956	17 agosto 1956
6. Eptano (solvente), per essere impiegato nella fabbricazione di coperture, camere d'aria ed articoli vari di gomma (con validità fino al 10 febbraio 1956).	Decreto Ministeriale 1° agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 19 ottobre 1955).	11 febbraio 1956	10 agosto 1956
7. Ferro leghe al tungsteno, al molibdeno, al vanadio, al manganese, al fosforo, al cromo e al titanio, per la produzione di lavori di acciaio speciale (con validità fino al 10 febbraio 1956).	Decreto Ministeriale 10 agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 10 ottobre 1955).	11 febbraio 1956	10 agosto 1956
8. Filati di lana mohair, per la fabbricazione di tessuti (con validità fino al 29 febbraio 1956).	Decreto Ministeriale 4 maggio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 30 agosto 1955).	1° marzo 1956	31 agosto 1956
9. Funghi secchi, per essere selezionati, sterilizzati, confezionati (con validità fino al 29 febbraio 1956).	Decreto Ministeriale 9 maggio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 agosto 1955).	1° marzo 1956	31 agosto 1956
10. Ghisa, per la produzione di lingotti di acciaio (con validità fino all'11 febbraio 1956).	Decreto Ministeriale 10 agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 10 ottobre 1955).	12 febbraio 1956	11 agosto 1956
11. Lavori di materie plastiche (pagliette), per la fabbricazione e decorazione di berretti, borse ed altri articoli da esportare (con validità fino al 17 febbraio 1956).	Decreto Ministeriale 10 agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 10 ottobre 1955).	18 febbraio 1956	17 agosto 1956
12. Macchine ed apparecchi, per essere sottoposti a lavorazioni di trasformazione e modificazione (con validità fino al 27 febbraio 1956).	Decreto Ministeriale 10 agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 10 ottobre 1955).	28 febbraio 1956	27 agosto 1956
13. Marmo in blocchi, per essere lavorato (con validità fino all'11 febbraio 1956).	Decreto Ministeriale 10 agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 10 ottobre 1955).	12 febbraio 1956	11 agosto 1956
14. Materie prime e precisamente: grafite naturale e artificiale, resine speciali, sali di cerio, nero fumo, rame in pol-	Decreto Ministeriale 10 agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 10 ottobre 1955).	11 febbraio 1956	10 agosto 1956

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
vere, rame in trecciole, paraffina solida speciale, per la fabbricazione di carboni e grafiti, anche con accessori di metallo, per usi elettrici ed elettrotecnici (v. d. 1182) (con validità fino al 10 febbraio 1956).			
15. Miele depurato, per essere impiegato nella fabbricazione di prodotti della industria dolciaria (con validità fino al 27 febbraio 1956).	Decreto Ministeriale 10 agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 10 ottobre 1955).	28 febbraio 1956	27 agosto 1956
16. Miele greggio, per essere raffinato e confezionato in recipienti (con validità fino all'11 febbraio 1956).	Decreto Ministeriale 10 agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 10 ottobre 1955).	12 febbraio 1956	11 agosto 1956
17. Obbiettivi fotografici, per essere montati su fotocamere oppure per essere adattati su speciali montature (con validità fino al 27 febbraio 1956).	Decreto Ministeriale 10 agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 10 ottobre 1955).	28 febbraio 1956	27 agosto 1956
18. Pelli semplicemente conciate, per essere rifinite (con validità fino al 27 febbraio 1956).	Decreto Ministeriale 10 agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 10 ottobre 1955).	28 febbraio 1956	27 agosto 1956
19. Polvere di zinco, per la fabbricazione di litopone (con validità fino al 10 febbraio 1956).	Decreto Ministeriale 1° agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 19 ottobre 1955).	11 febbraio 1956	10 agosto 1956
20. Radici di liquirizia, per la produzione di estratti di liquirizia in pani, in biglie ed in polvere, nonchè di pastigliati (con validità fino al 17 febbraio 1956).	Decreto Ministeriale 1° agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 19 ottobre 1955).	18 febbraio 1956	17 agosto 1956
21. Ramiè pettinato, per la fabbricazione di cappelli, trecce e lavori vari di paglia (con validità fino al 27 febbraio 1956).	Decreto Ministeriale 10 agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 10 ottobre 1955).	28 febbraio 1956	27 agosto 1956
22. Ritagli di maglierie di cotone e misti cotone e fibre artificiali, di cascami di cotone e di fibre artificiali, per essere trasformati in filati (con validità fino al 27 febbraio 1956).	Decreto Ministeriale 10 agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 10 ottobre 1955).	28 febbraio 1956	27 agosto 1956
23. Sughero naturale grezzo di spessore superiore ai mm. 30, per essere impiegato nella fabbricazione di turaccioli per l'imbottigliamento di vini, vermouth e liquori in esportazione, o nella fabbricazione di turaccioli destinati direttamente alla esportazione (con validità fino al 27 febbraio 1956).	Decreto Ministeriale 1° agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 19 ottobre 1955).	28 febbraio 1956	27 agosto 1956
24. Tiourea tecnica, per essere impiegata nella fabbricazione di sulfamidici in genere (con validità fino al 10 febbraio 1956).	Decreto Ministeriale 1° agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 19 ottobre 1955) e decreto Ministeriale 9 dicembre 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1956).	11 febbraio 1956	10 agosto 1956
25. Tubi flessibili di cartone, fortemente pressato, ondulato e impregnato di sostanze bituminose, per mandata d'aria di riscaldamento nell'interno di autoveicoli in esportazione (con validità fino al 29 febbraio 1956).	Decreto Ministeriale 9 maggio 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 agosto 1955).	1° marzo 1956	31 agosto 1956
26. Vetri per occhiali antisolari, in segmenti, per essere sagomati e montati (con validità fino al 10 febbraio 1956).	Decreto Ministeriale 1° agosto 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 19 ottobre 1955).	11 febbraio 1956	10 agosto 1956

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1956

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1956
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 97. — BENNATI

(1679)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1956.

Norme per la riscossione in abbonamento, per il periodo 1° gennaio-23 novembre 1956, dell'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi, istituita con decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1954, n. 1159.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1954, n. 1159;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la riscossione dell'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi di produzione nazionale, mediante abbonamento, per il periodo 1° gennaio-23 novembre 1956;

Decreta:

Art. 1

L'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi, istituita con decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1954, n. 1159, sarà riscossa per i cementi e per gli agglomeranti cementizi di produzione nazionale e per il periodo 1° gennaio 23 novembre 1956, mediante abbonamento, osservate le norme stabilite nel presente decreto.

Art. 2.

Il canone di abbonamento dell'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi che saranno prodotti ed estratti dagli stabilimenti nazionali per il consumo nel territorio dello Stato, nel periodo 1° gennaio-23 novembre 1956, è stabilito, nei confronti di ciascun stabilimento di produzione, nella cifra corrispondente ai 328/365 dell'effettivo quantitativo di detti prodotti accertati ed estratti, durante l'anno 1955, al netto dei cementi e degli agglomeranti cementizi, nonchè dei rispettivi manufatti, esportati all'estero.

Per gli stabilimenti che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno 1955, il canone di abbonamento per il periodo di cui sopra è stabilito in misura corrispondente alla produzione ottenuta nel relativo periodo di esercizio, rapportata all'intero anno 1955.

Nessun rimborso d'imposta verrà effettuato da parte della Amministrazione finanziaria all'atto dell'esportazione di cementi e di agglomeranti cementizi, nonchè dei rispettivi manufatti.

Art. 3.

L'ammontare del canone annuo dell'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomeranti cementizi dovuto dalle ditte produttrici a termine del precedente art. 2, è quello stabilito nelle misure appresso indicate a fianco di ciascuna di esse:

1)	Soc. Un. Cementi Marchino Morano Po	L.	107.890.021
2)	Soc. Un. Cementi Marchino Casale Monferrato, viale Priocco	»	38.370.096
3)	S.p.A. Piemontese Cementi e Calce Casale Monferrato, via Oggero . .	»	31.830.104
4)	Eternit S.p.A. - Ozzano Monferrato .	»	50.604.496
5)	Soc. Buzzi Casale Monferrato .	»	32.115.136
6)	S.p.A. Margero Casale Monferrato	L.	46.284.408
7)	Soc. Fratelli Palli, Caroni e Deaglio Casale Monferrato	»	18.185.632
8)	Soc. Milanese e Azzi Casale Monferrato .	»	31.429.288
9)	Soc. Milanese e Azzi Ozzano Monferrato	»	6.902.760
10)	Gabba e Miglietta Casale Monferrato	»	5.117.128
11)	Soc. An. Cementi Zaccone Cesare Sarezzano Bricco San Michele	»	2.091.000
12)	Soc. Italcementi Senigallia .	»	68.152.168
13)	S.p.A Cementi Portorecanati Portorecanati	»	40.784.832
14)	S.p.A. Cemento Italia Centrale Sassoferrato	»	7.300.952
15)	Cementeria del Matauro Cuccurano .	»	2.984.144
16)	Italcementi Modugno	»	94.546.656
17)	Soc. Italcementi Monopoli	»	78.416.928
18)	Cementeria di Barletta Barletta	»	55.566.152
19)	Vincenzo Gallo e Figlio Molfetta	»	6.480.624
20)	Impresa Comolli Cisano Bergamasco	»	2.687.632
21)	Soc. An. Dolomite Magnesia e Derivati Vertova	»	15.791.184
22)	Soc. Italcementi Albino	»	31.959.880
23)	Soc. Italcementi Alzano	»	25.086.752
24)	Soc. Italcementi Calusco	»	322.312.808
25)	Soc. Cementifera Sebina Tavernola Tavernola	»	61.577.080
26)	Ditta Federico Milesi Tavernola	»	13.149.520
27)	Soc. accomandita semplice prof. Bernardo Sina Tavernola Bergamasca	»	12.855.632
28)	Soc. Fabbrica Calci Idrauliche e Cementi Vallemarecchio e S. Arcangelo di Romagna	»	64.802.304
29)	Soc. Italcementi Palazzolo sull'Oglio	»	75.986.120
30)	Soc. Italcementi Cagliari	»	122.016.328
31)	Soc. Cementi Portland Catania	»	56.171.968
32)	Soc. Calci e Cementi Siracusa	»	27.084.600
33)	Soc. Cementeria di Augusta Augusta	»	61.131.000
34)	Soc. Asfalti Bitumi Cementi e Derivati Ragusa	»	69.110.912
35)	Soc. Italcementi Catanzaro Sala	»	56.231.992
36)	Soc. Calci e Cementi Segni Vibo Valentia Marina	»	136.118.032
37)	Cementificio Zippitelli Montegiordano Scalo	»	1.774.480
38)	Soc. Cementeria di Merone Merone .	»	142.188.000
39)	Soc. Cementeria di Cassago - Cassago	»	44.868.760
40)	Soc. Cementi Vanoni e Fumagalli Missaglia . .	»	3.696.232
41)	Fratelli Ticozzi - Bellagio .	»	191.552
42)	Soc. Un. Cementi Marchino Settimello .	»	36.024.896
43)	Soc Un. Cementi Marchino - Prato	»	9.872.472

44) Soc. Cementeria Palastreto di Pecchioli Sesto Fiorentino	L.	2.792.188
45) Soc. Centrale Cementerie Italiane Greve . . .	»	30.374.112
46) Soc. Industria Nazionale Cementi Idraulici Incisa Valdarno.	»	4.562.808
47) Soc. Cementizia Val di Marina Calenzano	»	2.432.776
48) Calci e Cementi di Vaglia Vaglia .	»	776.376
49) Soc. Italcementi Pelago	»	36.605.456
50) Impresa Tosc. Cementi e Calci di A. Bruschi Rignano sull'Arno	»	10.708.544
51) A.F.C.A. Rignano sull'Arno	»	40.016
52) S.A.C.C.I. Bibbiena Corsalone	»	21.111.064
53) Soc. Cementi di Bibbiena Bibbiena	»	13.341.400
54) Soc. Cementeria di Begliano Castelfocognano Rassina	»	14.846.264
55) S.p.A. Italcementi Imperia .	»	37.134.192
56) S.p.A. Italcementi Genova	»	101.564.216
57) S.p.A. Cementi dello Jonio Taranto	»	17.093.392
58) Cementeria di Livorno Livorno	»	43.633.840
59) Cementeria Piazza al Serchio Piazza al Serchio	»	5.348.040
60) Soc. Cementeria Apuane (C.A.S.A.) Apuania	»	65.454.368
61) Cooper. Cementi Pontremoli Pontremoli	»	14.576.320
62) Soc. Cementi Portland Villafranca Tirrena	»	84.653.192
63) Soc. Cementifera Italiana Broni	»	34.044.760
64) Soc. Cementifera Italiana Stradella	»	12.679.168
65) Soc. Cementi Cementeria del Tirreno Napoli Coroglio	»	179.659.048
66) Soc. Calci e Cementi di Segni Castellammare di Stabia Pozzano	»	13.091.792
67) Soc. F.lli Buzzi Trino Vercellese	»	31.918.336
68) Soc. Cementi Victoria Trino Vercellese	»	12.582.736
69) Soc. Italcementi Padova .	»	45.112.136
70) Ditta E. Zillo Este .	»	12.569.288
71) Cementeria di Monselice Monselice	»	23.124.984
72) Fabbrica Siciliana Cementi Artificiali Conigliaro e Ghilardi Palermo	»	16.000.496
73) Soc. Milanese e Azzi Borgo Val di Taro	»	29.335.008
74) Soc. Cementi e Calci Emilia Piacenza .	»	90.443.048
75) Soc. Industria Cemento Rossi Piacenza .	»	113.466.024
76) Soc. Industria Cementifere Emiliane Vernasco .	»	43.794.560
77) Centrale Cementerie Italiane - Cagnano-Amiterno . .	»	35.814.320
78) Soc. Cementi Adriatico - Bomba	»	5.069.896
79) Soc. Cementi Adriatico Pescara	»	22.206.912
80) Soc. It. per la produzione Calci e Cementi di Segni Scafa . .	»	129.865.040
81) Soc. Scandianese Leganti Idraulici Scandiano	L.	39.990.416
82) S.p.A. Calci e Cementi Vignola Savignano sul Panaro .	»	14.532.696
83) Soc. Cementerie di Begliano-Bassano di Sutri .	»	5.221.432
84) S.A. Cementerie Italiane di Guidonia Guidonia	»	82.262.728
85) Soc. Italcementi Civitavecchia	»	119.666.864
86) Soc. Calci e Cementi di Segni-Colleferro .	»	150.890.496
87) Soc. Italcementi Salerno	»	127.176.424
88) Ditte Cementi della Lucania Fratelli Mazzoccoli Potenza Lagnone . .	»	10.746.920
89) S.p.A. Marna - Gubbio-Chigliano	»	9.829.504
90) Soc. Cementerie del Trasimeno - Magione .	»	9.689.120
91) Soc. Terni Cementerie di Spoleto Sant'Angelo in Mercole	»	81.609.680
92) Società Idroelettrica Piemonte Cementi Lauriano	»	30.592.888
93) Soc. Italcementi Borgo San Dalmazzo . . .	»	144.242.264
94) Soc. Italcementi Trento . .	»	113.928.176
95) S.p.A. Cementi del Garda Ceole	»	12.026.448
96) S.p.A. Consorzio Anaune Produzione Cementi Tossullo .	»	1.818.104
97) Soc. Italcementi Zaule . .	»	38.990.016
98) Soc. Italcementi Cividale I	»	63.103.920
99) Soc. Italcementi Cividale II .	»	20.031.616
100) Soc. Italcementi Udine	»	20.921.152
101) Soc. Italcementi Vittorio Veneto	»	64.925.304
102) Soc. Cementi del Piave Pederobba	»	43.768.320
103) Soc. Veneta Cementi Chioggia	»	21.074.000
104) Soc. Un. Cementi Marchino - Castellavazzo .	»	32.469.376
105) Soc. Italcementi Schio .	»	47.286.448
106) Soc. Italcementi Tregnago . .	»	74.902.080

Art. 4.

Qualora nel corso del periodo di abbonamento entrino in esercizio nuove fabbriche di cementi e di agglomeranti cementizi, oppure si riattivino quelle già esistenti nell'anno 1955, il canone di abbonamento sarà determinato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, e approvato dal Ministero delle finanze, sulla base degli elementi di produzione risultanti da apposita dichiarazione della ditta ed accertati dalla finanza.

Detta dichiarazione dovrà essere presentata all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno venti giorni prima di iniziare la produzione, se trattasi di nuovi stabilimenti, e almeno dieci giorni prima, se trattasi di riattivazione di stabilimenti già esistenti.

Nella dichiarazione dovrà essere indicato:

a) il nominativo del fabbricante e di chi lo rappresenta;

b) la località in cui si trova lo stabilimento;

c) la qualità e la quantità di cementi e di agglomeranti cementizi che si intendono produrre nell'anno.

Analogamente sarà operato nei confronti degli stabilimenti già attivi al 1° gennaio 1956 eventualmente non compresi nell'elenco di cui al precedente art. 3.

A tale scopo i fabbricanti interessati dovranno presentare all'Ufficio tecnico la dichiarazione sopra indicata entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

Qualora durante il corso dell'abbonamento una fabbrica di cementi o di agglomeranti cementizi sospenda temporaneamente la sua attività per l'insorgere di un impedimento improvviso ed estraneo alla volontà del fabbricante, e la sospensione si protrae per un periodo non inferiore a tre mesi consecutivi dalla data del suo inizio, è in facoltà dell'Amministrazione di consentire al fabbricante di sospendere il pagamento del rateo dell'abbonamento stabilito nei suoi confronti limitatamente al periodo per il quale lo stabilimento rimarrà inattivo.

A tale uopo la ditta dovrà presentare, entro il giorno successivo alla data della sospensione dell'attività, apposita denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nella quale dovrà indicare i motivi e la presunta durata della sospensione dell'attività che, in ogni caso, per poter essere presa in considerazione, non dovrà verificarsi per gli ultimi tre mesi di validità dell'abbonamento.

Nel caso che il quantitativo di prodotti cementizi ottenuti dalla ditta dall'inizio dell'abbonamento, fino alla data di sospensione della lavorazione, risulti superiore a quello prodotto nel corrispondente periodo dell'anno precedente, la ditta, per poter ottenere la sospensione del pagamento di cui al primo comma del presente articolo, è tenuta a versare l'imposta corrispondente alla differenza fra i due quantitativi relativi ai due periodi sopra indicati.

Art. 6.

Qualora una fabbrica di cementi e di agglomeranti cementizi cessi definitivamente dall'esercizio durante il periodo dell'abbonamento ed il quantitativo di prodotti ottenuti dalla fabbrica dall'inizio dello abbonamento fino alla data della cessazione dell'esercizio risulti inferiore a quello tenuto per base nella determinazione del canone di abbonamento, è consentita, a favore del fabbricante interessato, una proporzionale riduzione del canone stesso.

A questo scopo il fabbricante deve presentare, entro il giorno successivo alla data della cessazione definitiva dell'attività della fabbrica, apposita denunzia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nella quale dovrà indicare il motivo che ha determinato la cessazione dell'attività, il quantitativo di cementi o di agglomeranti cementizi ottenuti ed estratti dalla fabbrica nel periodo di attività dello stabilimento nonchè l'eventuale quantitativo residuo di prodotti distintamente per qualità, rimasto giacente in fabbrica.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per i necessari accertamenti e determina l'ammontare dell'imposta da portare a detrazione del canone precedentemente stabilito.

Nel caso, invece, che il quantitativo di prodotti cementizi ottenuti dalla fabbrica nello stesso periodo di cui al primo comma del presente articolo, risulti superiore a quello preso per base per la determinazione del canone di abbonamento stabilito per la ditta interessata, il fabbricante è tenuto a corrispondere l'imposta corrispondente alla differenza tra il totale quantitativo prodotto e quello preso a base per l'abbonamento.

Art. 7.

Agli effetti della stipulazione della convenzione di abbonamento per il periodo 1° gennaio — 23 novembre 1956, i fabbricanti di cementi ed agglomeranti cementizi debbono far pervenire, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di conferma o di rettifica della denunzia già a suo tempo presentata a termini dell'art. 6 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069.

Ogni successiva variazione apportata durante il corso dell'abbonamento agli elementi indicati nella denunzia deve essere immediatamente comunicata al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione che dispone per i controlli del caso.

Ricevuta la denunzia di cui al precedente primo comma, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione procede alla stipulazione della convenzione di abbonamento nei confronti dei singoli fabbricanti e per ciascun stabilimento.

Nella convenzione deve essere indicato:

a) la ditta e chi la rappresenta;

b) la località in cui si trova lo stabilimento;

c) il numero e il tipo dei forni e dei mulini installati in fabbrica;

d) l'ammontare del canone e le modalità di pagamento;

e) gli obblighi della ditta e l'esplicito richiamo alle sanzioni previste per le eventuali violazioni.

La convenzione di abbonamento è valida per il periodo a cui si riferisce l'abbonamento, ed è stipulata con i singoli fabbricanti o con i loro mandatari.

Art. 8.

Qualora il fabbricante dei prodotti di cui all'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, si rifiuti, per qualsiasi motivo, di firmare l'atto di convenzione, l'Ufficio provvede a notificargli l'ammontare del canone dovuto a termini del precedente art. 3.

Art. 9.

La convenzione prevista dal precedente art. 7, mentre impegna la ditta dal momento della sottoscrizione, diviene effettiva ed obbligatoria per l'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione all'atto dell'approvazione da parte dell'ingenere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Qualora dalla revisione delle convenzioni di abbonamento si rilevino errori di tassazione ovvero errori dipendenti da inesatta interpretazione delle disposizioni riguardanti la stipulazione delle convenzioni stesse, sarà provveduto al conseguente accredito od addebito nei confronti della ditta interessata.

Art. 10.

L'ammontare del canone stabilito per ogni ditta all'art. 3 del presente decreto sarà ripartito, agli effetti del pagamento, in undici rate mensili di cui ciascuna delle prime dieci sarà commisurata ai 0,0929878 del canone suddetto e l'ultima ai 0,070122 del canone stesso, con gli arrotondamenti del caso.

Il versamento delle rate, come sopra calcolato, sarà effettuato, dalle ditte interessate, nella competente sezione di Tesoreria provinciale, entro il giorno 10 del

mese successivo a quello cui ciascuna rata si riferisce, ad eccezione dell'ultima che sarà pagata non oltre il 23 novembre 1956.

Il versamento del canone relativo al mese nel quale è stipulata la convenzione deve effettuarsi entro quindici giorni dalla data della convenzione stessa. Per i canoni determinati d'ufficio il termine suddetto decorre dalla data della eseguita notificazione.

La quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta dovrà essere dalla ditta consegnata o spedita con lettera raccomandata al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione il quale, dopo averne preso nota, la restituirà alla ditta.

In sede di stipulazione della convenzione di abbonamento o di notifica del canone determinato d'ufficio, si procederà al conguaglio, a favore dell'Erario o del contribuente, fra i versamenti d'imposta già effettuati relativi alle estrazioni del 1956, e le rate di canone maturate anteriormente alla stipulazione o alla notifica degli atti di cui sopra. L'ammontare del conguaglio è portato in aumento o diminuzione della prima rata che va a scadere dopo la stipulazione della convenzione o la determinazione del canone d'ufficio. Nel caso che l'eventuale credito del fabbricante non possa essere interamente conguagliato alla prima rata sopra indicata, il saldo del credito residuo sarà estinto in uno alla seconda rata e, se del caso, in quelle successive.

Sulle somme non versate entro le scadenze prescritte è dovuta la indennità di mora prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286.

Art. 11.

Nel caso che le ditte risultino morose nel pagamento dell'imposta o non abbiano prestato la prescritta cauzione, è in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di sottoporre la fabbrica alla vigilanza fiscale permanente, con spese a carico del fabbricante, e di consentire che l'estrazione dei cementi e degli agglomeranti cementizi, anche se di proprietà di terzi, sia effettuata soltanto previo versamento in Tesoreria del valore della merce estratta a scomputo parziale o totale del debito stesso.

Art. 12.

Durante le more per la stipulazione delle nuove eventuali convenzioni riguardanti i canoni di abbonamento posteriori al periodo di validità dell'abbonamento di cui al presente decreto, i fabbricanti di cementi e di agglomeranti cementizi sono tenuti a versare, entro le scadenze prescritte, le rate d'imposta nella stessa misura dei canoni stabiliti per il detto periodo, salvo conguaglio.

Il conguaglio, a favore dell'Erario e del contribuente, che si rende necessario in applicazione della disposizione di cui al primo comma del presente articolo, è determinato in uno alla stipulazione o notificazione della eventuale nuova convenzione di abbonamento, ed il relativo ammontare è portato in aumento o diminuzione della prima rata che va a scadere dopo la stipulazione o notificazione della convenzione stessa.

Nel caso che l'eventuale credito del fabbricante non possa essere interamente conguagliato alla prima rata sopra indicata, il saldo del conguaglio sarà affettuato in uno alla seconda rata od a quelle successive. Ove anche ciò non sia possibile, si procede al rimborso del residuo credito del fabbricante.

Art. 13.

La ditta produttrice di cementi e di agglomeranti cementizi è obbligata a tenere, distintamente per ogni stabilimento, appositi registri, previamente approvati e vidimati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nei quali devono essere indicate le qualità e le quantità delle singole partite di prodotti estratti dallo stabilimento, con l'indicazione, per ciascuna partita, della data di estrazione, del nominativo dell'acquirente intestatario della bolletta di consegna, del tipo di condizionamento e del mezzo di trasporto adoperato.

Per ciascuna partita di prodotti cementizi in uscita dallo stabilimento la ditta dovrà emettere apposita bolletta di consegna figlia, numerata progressivamente, da consegnare all'agente di finanza incaricato del controllo al varco dello stabilimento. Detta bolletta dovrà contenere gli elementi indicati nel precedente comma.

Entro il giorno 10 di ciascun mese, la ditta dovrà comunicare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, con apposito prospetto redatto in doppio esemplare, i totali della quantità dei prodotti fabbricati, secondo i calcoli della ditta medesima, e di quelli estratti durante il mese precedente, distintamente per qualità, secondo le risultanze dei registri di cui al primo comma del presente articolo. L'Ufficio restituirà alla ditta uno dei prospetti, munito del visto di presentazione.

I registri esauriti, chiusi contabilmente dalla ditta con i totali delle estrazioni, saranno consegnati all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro i dieci giorni dalla data dell'ultima registrazione. Nei nuovi registri saranno riportati i totali delle produzioni determinate nei modi indicati al precedente comma e delle estrazioni risultanti negli ultimi registri esauriti.

Art. 14.

Qualora le cementerie siano provviste di apposito circuito elettrico con relativi contatori, che consenta di accertare la energia motrice consumata nell'intero ciclo di lavorazione dei cementi e degli agglomeranti cementizi, oppure di registrare la energia consumata esclusivamente per l'azionamento dei mulini raffinatori del prodotto stesso, si prescinde dal sistema del controllo indicato nel secondo comma del precedente art. 13, sia per quanto riguarda l'emissione della bolletta di consegna, sia per quanto concerne la permanenza dell'agente al varco dello stabilimento.

In siffatta eventualità, fermo restando per le ditte l'obbligo della tenuta del registro di cui al primo comma del precedente art. 13 nonchè dell'invio degli elementi indicati al terzo comma di detto articolo, il saltuario controllo della produzione sarà effettuato da parte degli Uffici tecnici, sulla base dei dati di consumo di energia elettrica registrati dai contatori installati in fabbrica sui circuiti suddetti, tenute presenti le caratteristiche dei singoli impianti.

I contatori a tal uopo utilizzati dovranno essere preventivamente tarati e suggellati dalla Finanza.

Art. 15.

Può consentirsi che i cementi e gli agglomeranti cementizi siano trasferiti, per esigenze di distribuzione, da una cementeria ad un'altra ovvero, in caso di importazione, da una Dogana ad una cementeria. In siffatta eventualità il trasporto del prodotto dovrà avvenire con bolletta di legittima provenienza chè sarà emessa, nel primo caso, dalla stessa ditta mittente e, nel secondo caso, dalla Dogana competente.

La merce pervenuta a destinazione sarà presa in carico in apposito registro diverso da quello di cui al primo comma del precedente art. 13, e scaricata successivamente, sullo stesso registro, all'atto della uscita dallo stabilimento.

Art. 16.

I clinker importati dall'estero debbono essere avviati dalle Dogane di confine alle rispettive destinazioni con avviso di spedizione emesso per ciascuna cementeria destinataria.

Su detti clinker saranno riscossi i prescritti diritti di confine esclusa la sovrimposta di fabbricazione sui cementi.

E' consentito altresì alle ditte interessate di trasferire con avviso di spedizione da una cementeria all'altra i clinker sia di produzione nazionale sia di produzione estera. In tal caso i trasferimenti avverranno con emissione, da parte della fabbrica mittente, di avviso di spedizione in duplice esemplare di cui uno da inviarsi all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui giurisdizione trovasi lo stabilimento destinatario.

Art. 17.

La cauzione dovuta a termini dell'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069 è stabilita nella misura di una rata mensile del canone di abbonamento. Essa sarà prestata da ciascuna ditta nel termine che sarà prefisso dall'Amministrazione finanziaria ed anche nei modi indicati all'art. 4 della legge 10 dicembre 1954, n. 1159.

Chiunque omette di prestare, nel termine fissato, la cauzione di cui al precedente comma, è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria dal doppio al quintuplo dell'importo della cauzione stessa, a termini del terzo comma dell'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1954, n. 1159.

Art. 18.

I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria, hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora negli stabilimenti e nei locali annessi od attigui e di eseguire verifiche e riscontri, nonchè di ispezionare i registri della ditta.

Art. 19.

Chiunque presenti in ritardo o inesattamente la dichiarazione prevista dal precedente art. 7 incorre nella sanzione stabilita dall'art. 21 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1954, n. 1159.

Chiunque non tenga o tenga irregolarmente i registri prescritti dal presente decreto, o si rifiuti di presentarli o di farli ispezionare è punito con l'ammenda fino a L. 300.000, a termini del secondo comma dell'art. 28 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1954, n. 1159.

Chiunque ometta o presenti in ritardo o inesattamente i prospetti mensili prescritti dal precedente art. 13 è punito con l'ammenda fino ad 1 milione di lire, a termini del secondo comma dell'art. 28 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1159.

Art. 20.

I fabbricanti di cementi e di agglomeranti cementizi di cui all'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1069, debbono munirsi della licenza prescritta dall'art. 7 del predetto decreto.

Chiunque ometta o ritardi di effettuare, entro i termini previsti dallo stesso art. 7, il pagamento del diritto di licenza è punito con l'ammenda da uno a tre volte il diritto di licenza stesso, indipendentemente da ogni altra sanzione per l'esercizio arbitrario della fabbrica, a termini del secondo comma dell'art. 21 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1159.

Art. 21.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1956.

Roma, addì 16 marzo 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1956
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 303. — BENNATI

(1678)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1956.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello. (Perugia)

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale in data 25 ottobre 1950, con il quale i signori avv. Carlo Lignani ed avv. Gaetano Facchinetti, vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Città di Castello;

Visto il successivo decreto Ministeriale in data 13 gennaio 1955, con il quale il sig. dott. ing. Luigi Castori venne nominato vice presidente della suddetta Cassa a seguito del decesso dell'avv. Facchinetti;

Considerato che i predetti sigg. avv. Lignani e ingegnere Castori sono scaduti di carica per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I sigg. avv. Carlo Lignani ed ing. Luigi Castori sono confermati rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1956

Il Ministro: MEDICI

(1590)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1956.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Jesi con sede in Jesi (Ancona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1950, con il quale i signori dott. Mario De Angelis e rag. Alfredo Gabrielli vennero nominati rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Jesi;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, sono scaduti dalle rispettive cariche per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori dott. Mario De Angelis e rag. Alfredo Gabrielli sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1956

Il Ministro: MEDICI

(1589)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1956.

Autorizzazione al Banco di Santo Spirito, società per azioni con sede in Roma, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento nel territorio delle Provincie del Lazio ed in alcuni Comuni della provincia di Terni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 29 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda del Banco di Santo Spirito, società per azioni con sede in Roma;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Banco di Santo Spirito, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato a compiere nel territorio delle Provincie del Lazio, nonchè dei comuni di Narni e Orvieto, in provincia di Terni, le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dall'art. 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento ed entro i limiti di somma da determinarsi dall'organo di vigilanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1956

Il Ministro: MEDICI

(1585)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1956.

Nomina dei vice presidenti della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale del 10 ottobre 1949, con il quale il conte Francesco del Balzo di Presenzano è stato nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Puglia;

Visto il decreto Ministeriale del 21 marzo 1950, con il quale il dott. Luigi Jacobini è stato nominato vice presidente della stessa Cassa;

Considerato che il conte Francesco del Balzo di Presenzano, scaduto di carica per compiuto periodo, è stato nominato con decreto 18 maggio 1955 presidente dell'Azienda e che il dott. Luigi Jacobini è scaduto di carica a termini di statuto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Nicola Mitolo e l'avv. Raffaele La Volpe sono nominati vice presidenti della Cassa di risparmio di Puglia, con sede in Bari, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1956

Il Ministro: MEDICI

(1586)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1956.

Autorizzazione alla Banca popolare di Montebelluna (Treviso) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Treviso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 29 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare di Montebelluna (Treviso);

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Montebelluna (Treviso) è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Montebelluna, Caerano San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Nervesa della Battaglia, Pederobba e Volpago del Montello, le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1956

Il Ministro: MEDICI

(1688)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1956.

Composizione della Deputazione della Borsa merci di Torino per l'anno 1956.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa merci di Torino;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa merci di Torino per l'anno 1956 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Franco dott. Giuseppe;
2) Cerutti prof. Agostino;
3) Rattalino rag. Giuseppe;
4) Feyles dott. Rino;
5) Morello Giuseppe;
6) Occhetti Nello;
7) Governa Giuseppe.

Membri supplenti:

1) Tessore Ottavio;
2) De Maria Teresio;
3) Nosetti rag. Leonardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1690)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del comune di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) quale centro con penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

Con decreto n. 15200.1.B, in data 30 gennaio 1956, del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici il comune di Porto San Elpidio (Ascoli Piceno) è stato riconosciuto centro, che presenta penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

(1636)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di irrigazione e di miglioramento fondiario « Bealera del Molino », con sede nel comune di Paesana (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 15850 in data 29 marzo 1956, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di irrigazione e di miglioramento fondiario della « Bealera del Molino », con sede nel comune di Paesana (Cuneo), deliberato dall'assemblea generale dei consortisti il 6 febbraio 1955.

(1576)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Sommavilla, con sede nel comune di Brenzone (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 4543 in data 30 marzo 1956, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Sommavilla, con sede nel comune di Brenzone (Verona), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 4 luglio 1954.

(1577)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1956, registro n. 7, foglio n. 376, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato rigettato il ricorso straordinario presentato dalla signora Filippi Angelina, in data 16 marzo 1954, avverso il decreto 25 settembre 1953 del Prefetto della provincia di Nuoro, relativo alla concessione di un appezzamento di terreno incolto nella tenuta « Guore », di proprietà della ricorrente, in favore della Cooperativa agricola « Giorgio Aspronì » di Bitti.

(1622)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Nicolazzo Giovanni fu Giacomo, già esercente in Vicenza, corso Fogazzaro, n. 71.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 162-VI.

(1671)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 86

Corso dei cambi del 13 aprile 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,85	624,82	624,92	624,80	624,80	624,84	624,88	624,88	624,88	624,85
$ Can.	626 —	626,25	626 —	626 —	626 —	626 —	625,95	626 —	626 —	626 —
Fr. Sv. lib.	145,81	145,81	145,82	145,81	145,80	145,812	145,815	145,81	145,81	145,81
Kr. D.	90,70	90,63	90,57	90,58	90,71	90,65	90,67	90,69	90,69	90,65
Kr. N.	87,76	87,73	87,74	87,68	87,80	87,75	87,68	87,77	87,77	87,70
Kr. Sv.	120,75	120,70	120,62	120,66	120,75	120,74	120,68	120,73	120,73	120,70
Fol.	165 —	164,92	164,88	164,84	164,96	164,90	164,93	164,98	164,98	164,80
Fr. B.	12,575	12,5625	12,575	12,5625	12,572	12,572	12,5625	12,57125	12,571	12,567
Fr. Fr.	178,30	178,23	178,23	178,17	178,28	178,25	178,22	178,30	178,31	178,22
Fr. Sv. acc.	143,22	143,15	143,15	143,12	143,25	143,21	143,16	143,22	143,22	143,18
Lst.	1756,25	1754,875	1755,125	1755 —	1756,75	1756,20	1754,625	1756,875	1756,625	1755,25
Dm. occ.	149,64	149,61	149,62	149,59	149,65	149,60	149,55	149,62	149,62	149,60

Media dei titoli del 13 aprile 1956

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	59,80
Id. 3,50 % 1902	58,70
Id. 5 % 1935	90,375
Redimibile 3,50 % 1934	78,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,225
Id. 5 % 1936	94,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 aprile 1956

Valuta	Cambio
1 dollaro USA.	624,84
1 dollaro Can.	625,975
1 Fr. Sv lib.	145,812
1 Kr. Dan.	90,625
1 Kr. Norv.	87,38
1 Kr. Sv.	120,67
1 Fol.	164,885
1 Fr. bel.	12,562
100 Fr. Fr.	178,195
1 Fr. Sv. acc.	143,14
1 Lst.	1754,812
1 Marco ger.	149,57

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Cagliari;

Dispone:

1. Il sig. Antonio Maria Carta di Salvatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Banari (Sassari).

2. Il sig. Antonio Atza fu Pietro è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bauladu (Cagliari).

3. Il sig. Giomaria Fais di Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Seneghe (Cagliari).

4. Il sig. Ferruccio Diana fu Valerio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Simala (Cagliari).

5. Il sig. Pietro Lampis Atzeni di Antioco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Arbus (Cagliari).

6. Il sig. Sebastiano Curreli fu Agostino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Olzai (Nuoro).

7. Il sig. Giuseppe Cossu di Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Silanus (Nuoro).

8. Il sig. Luigi Brenna fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sorgono (Nuoro).

9. Il sig. Renato Serra fu Manfredi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ortacesus (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1956

Il direttore generale: FORMENTINI

(1597)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina o conferma di presidenti e vice presidenti di Monti di credito su pegno di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Dispone:

1. I sigg. avv. Otello Rubazzer e dott. Gino Dal Moro sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Portogruaro (Venezia).

2. I signori comm. Aldo Quarenghi e avv. Claudio Pellizzari sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia.

3. I signori dott. Luigi Cavalloni fu Antonio e dott. Pietro Vaccari fu Girolamo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza in sostituzione dell'avv. Libero Natale Giuriolo per avvicendamento e dell'avv. Sebastiano Borriero non più disposto a continuare nell'incarico.

4. I signori cav. Vittorio Mezzano di Giovanni e Francesco Montarolo fu Giuseppe, sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Trino Vercellese (Vercelli).

5. L'ing. dott. Luigi Gola è nominato presidente, essendo deceduto l'avvocato Sante Scolari, e l'avv. Giovanni Scolari è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Novara.

6. I signori Enrico Gorla e avv. Ugo Dossena sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Crema (Cremona).

7. I signori Carlo Semprini fu Giuseppe e Cesare Barberini sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Savignano sul Rubicone (Forlì).

8. I signori Conte Carlo Vialardi di Sandigliano e ing. Silvio Gruppallo sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Biella.

9. I signori Domenico Cacace e sacerdote don Angelo Greco sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Massalubrense (Castellammare).

10. Il sig. dott. David Castori fu Evelino, attuale sindaco governativo, è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Perugia, in sostituzione del prof. Cesare Quattrocecere dimissionario.

11. Il sig. Pietro Fioravante Marini è confermato presidente del Monte di credito su pegno di Bozzolo (Mantova) e il cav. uff. ing. Stefano Casalini è nominato vice presidente in sostituzione del rag. Luigi Togliani impossibilitato a continuare nell'incarico in seguito a trasferimento.

12. Il canonico don Felice Montrucchio è confermato presidente del Monte di credito su pegno di Mondovì (Cuneo), e il sig. dott. Giuseppe Plano fu Giovanni è nominato vice presidente in sostituzione del ten. col. Andrea Magliano dimissionario.

13. I signori dott. Luigi Mondini e prof. Manfredo De Paolis sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Bergamo.

I predetti nominativi dureranno in carica per il periodo previsto dallo statuto aziendale e con effetto dalla data del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1956

Il Governatore: MENICHELLA

(1527)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 1° febbraio 1956, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Roma;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del prof. Pannain Remo, componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, il quale ha dichiarato di non poter accettare l'incarico conferitogli;

Decreta:

Il prof. Sabatini Giuseppe, dell'Università degli studi di Siena, residente in Roma, è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Roma, in sostituzione del prof. Pannain Remo.

Roma, addì 29 febbraio 1956

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1956
Registro n. 8 Grazia e giustizia, foglio n. 374. — FLAMMIA

(1705)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli per il conferimento dei posti di segretario capo vacanti nei Comuni della classe III

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento dei posti di segretario capo vacanti nei seguenti Comuni della classe III:

Agrigento: Cammarata; Campobello di Licata; Cattolica Eraclea; Menfi; Racalmuto; Ravanusa; Sambuca di Sicilia; Santa Margherita Belice;

Ancona: Arcevia; Sassoferrato;

Arezzo: Foiano della Chiana;

Ascoli Piceno: Acquasanta; Offida; Ripatransone; Sant'Elpidio a Mare;

Avellino: Montella;

Bari: Adelfia; Alberobello; Locorotondo; Palo del Colle; Rutigliano; Spinazzola; Terlizzi;

Benevento: Morcone; San Bartolomeo in Galdo;

Bergamo: Albino;

Bologna: Budrio; Castiglione dei Pepoli; San Giovanni in Persiceto;

Brescia: Leno; Gardone Val Trombia;

Brindisi: Carovigno; Fasano; Francavilla Fontana; Latiano; San Pietro Vernotico; San Vito dei Normanni;

Cagliari: Guspini; Oristano; Villacidro;

Caltanissetta: Mazzarino; Santa Caterina Villarmosa; Serradifalco;

Campobasso: Agnone; Boiano; Guglionesi; Montenero di Bisaccia; Termoli;

Caserta: Carinola; Piedimonte d'Alife;

Catania: Grammichele; Mascali; Militello in Val di Catania; Mineo; Mirabella Imbaccari; Palagonia; Ramacca; Randazzo;
Catanzaro: Mileto; Petilia Policastro; Pizzo;
Chieti: Francavilla a Mare; Vasto;
Cosenza: Fuscaldo;
Cremona: Casalmaggiore; Castelleone;
Enna: Barrafranca; Calascibetta; Leonforte; Nicosia; Villarosa;
Ferrara: Argenta; Berra; Mesola; Ostellato; Poggio Renatico;
Firenze Barberino di Mugello; Campi Bisenzio; Certaldo; Vicchio; Vinci;
Foggia: Bovino; San Giovanni Rotondo; Serracapriola; Vico del Gargano; Vieste;
Forlì: Bagno di Romagna; Mercato Saraceno; Sogliano al Rubicone;
Frosinone: Ceccano;
Gorizia: Grado; Ronchi dei Legionari;
Grosseto: Manciano; Monte Argentario; Roccastrada; Scanzano;
Imperia: Ventimiglia;
L'Aquila: Avezzano; Sulmona;
Latina Cori; Fondi; Gaeta; Pontinia;
Lecce: Campi Salentina; Copertino; Galatone; Parabita; Trepuzzi; Ugento;
Lucca: Bagni di Lucca;
Macerata: Matelica; Potenza Picena; Civitanova Marche; Treia;
Mantova: Viadana;
Matera Ferrandina; Grassano; Irsina; Montalbano Ionico; Montescaglioso; Stigliano; Tricarico;
Messina: Lipari; Mistretta; Naso; Tortorici; Sant'Agata di Militello;
Milano: Abbiategrasso; Busto Garolfo; Casalpusterlengo; Cernusco sul Naviglio; Corbetta; Codogno; Meda; Melzo; Nerviano; San Giuliano Milanese;
Modena: Novi di Modena; Nonantola; San Felice sul Panaro; Serramazzoni; Soliera;
Napoli: Ischia; Sorrento;
Padova: Monselice;
Palermo: Alia; Caccamo; Castelbuono; Gangi; Lercara Friddi; Polizzi Generosa; Prizzi; San Giuseppe Iato;
Perugia: Città della Pieve; Magione; Montefalco; Nocera Umbra;
Pesaro-Urbino: Cagli; Novafeltria;
Pescara: Città Sant'Angelo;
Piacenza: Bettola; Castel San Giovanni;
Pisa: Lari; San Miniato;
Potenza: Avigliano; Genzano di Lucania; Lavello; Muro Lucano; Palazzo San Gervasio; Rionero in Vulture;
Ragusa: Comiso; Ispica; Pozzallo;
Ravenna: Alfonsine;
Reggio Calabria: Bagnara Calabra: Caulonia; Gioiosa Ionica; Grotteria; Locri; Mammola; Oppido Mamertina;
Reggio Emilia: Casalgrande; Castelnuovo ne' Monti; Guastalla; Reggiolo; Villa Minozzo;
Roma: Tivoli;
Rovigo: Contarina; Donada; Taglio di Po;
Salerno Campagna; Pagani; Roccadaspide; Teggiano; Vietri sul Mare;
Sassari: La Maddalena; Sorso;
Savona: Albenga;
Siena: Chiusi; Poggibonsi;
Siracusa: Canicattini Bagni; Palazzolo Acreide; Sortino;
Taranto: Castellaneta; Crispiano; Grottaglie; Laterza; Mottola;
Teramo: Civitella del Tronto; Montorio al Vomano;
Terni: Amelia; Narni;
Torino: Castellamonte; Ciriè; Collegno; Giaveno;
Trapani: Erice; Pantelleria; Paparella San Marco;
Trento: Rovereto;
Treviso: Montebelluna; Motta di Livenza; Volpago del Montello;
Udine: Aviano; Buia; Latisana; Pasiano; Pordenone; Tarcento;
Venezia: Concordia Sagittaria; Eraclea; Martellago; San Stino di Livenza;
Verona: Gazzo Veronese;
Vicenza: Thiene;
Viterbo: Orte.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

c) i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie; i quali tutti abbiano i requisiti e si trovino nelle condizioni prescritte dalla legge 9 agosto 1954, n. 748;

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda redatta in carta da bollo da L. 200 e corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con la indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

Nella domanda di ammissione, i concorrenti devono indicare, in ordine di preferenza, le sedi alle quali aspirano ad essere assegnati, in caso di eventuale nomina.

I concorrenti devono accludere alla domanda i documenti che essi ritengono di produrre nel proprio interesse (titoli di studio — laurea, abilitazione esercizio professioni procuratore legale, avvocato, notaio, diploma corsi perfezionamento per segretari comunali, etc. — attestazioni dei servizi prestati quali reggenti in comuni di classe III o superiore; incarichi speciali, etc.) compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice, in due esemplari. I concorrenti devono altresì produrre una dichiarazione in carta semplice da cui risulti la data di prima assunzione in servizio di ruolo, le date di decorrenza delle promozioni ai vari gradi e le sedi ricoperte.

I concorrenti di cui alle lettere b) e c), devono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alle lettere b) e c), da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 2 devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale e vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta, autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autentica notarile;

4) diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale;

Art. 5.

La graduatoria di merito del concorso sarà approvata per quanto riguarda i concorrenti di cui alle lettere b) e c) sotto condizione dello accertamento dei requisiti di ammissibilità.

I concorrenti di cui alle predette lettere b) e c), che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai nn. 2), 3), 4), e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 6.

Le assegnazioni dei vincitori alle singole sedi messe a concorso saranno disposte tenendo presente, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'ordine della graduatoria, formata dalla Commissione giudicatrice, e le preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso.

Roma, addì 31 marzo 1956

Il Ministro: TAMBRONI

(1641)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Graduatoria del concorso a otto posti di procuratore aggiunto dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto dell'8 marzo 1955, con il quale fu bandito un concorso a otto posti di aggiunto procuratore dello Stato di 2ª classe;

Visto l'art. 9 della legge 20 giugno 1955, n. 519, con il quale a decorrere dal 16 luglio 1955 è soppressa la qualifica di aggiunto procuratore dello Stato di 2ª classe;

Visti i processi verbali della Commissione esaminatrice e ritenuto regolare l'espletamento di detto concorso;

Visto l'art. 3 della legge 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel suddetto concorso:

COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Totale
1. Onufrio Stefano . . .	7 $^{7}/_{15}$	8 $^{12}/_{15}$	16 $^{4}/_{15}$
2. Gesuè Francesco . . .	7 $^{4}/_{15}$	8	15 $^{4}/_{15}$
3. Mercatali Arturo . . .	6 $^{10}/_{15}$	8 $^{6}/_{15}$	15 $^{1}/_{15}$
4. Stipo Giuseppe	6 $^{8}/_{15}$	7 $^{12}/_{15}$	14 $^{5}/_{15}$
5. Cipparrone Giuseppe	7 $^{4}/_{15}$	7	14 $^{4}/_{15}$
6. D'Alesio Michele, profugo, decreto 1° giugno 1948	6 $^{3}/_{15}$	7 $^{9}/_{15}$	13 $^{12}/_{15}$
7. Gambino Pietro	6 $^{9}/_{15}$	7 $^{3}/_{15}$	13 $^{12}/_{15}$
8. Sacchetto Plinio, coniugato .	6 $^{11}/_{15}$	7	13 $^{11}/_{15}$
9. Neri Filippo	6 $^{5}/_{15}$	7 $^{6}/_{15}$	13 $^{11}/_{15}$
10. Papadia Umberto	6 $^{10}/_{15}$	7	13 $^{10}/_{15}$
11. Minniti Giuseppe	6 $^{8}/_{15}$	7	13 $^{8}/_{15}$
12. Di Tarsia di Belmonte Paolo Vittorio .	6 $^{12}/_{15}$	6 $^{9}/_{15}$	13 $^{6}/_{15}$
13. Corsaro Salvatore . .	6 $^{5}/_{15}$	7	13 $^{5}/_{15}$
14. D'Asaro Luigi . . .	6 $^{14}/_{15}$	6	12 $^{14}/_{15}$

Art. 2.

I sottoindicati sono dichiarati vincitori del concorso a otto posti di procuratore aggiunto:

1) Onufrio Stefano
2) Gesuè Francesco
3) Mercatali Arturo
4) Stipo Giuseppe
5) Cipparrone Giuseppe
6) D'Alesio Michele
7) Gambino Pietro
8) Sacchetto Plinio

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino mensile del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 5 marzo 1956

L'avvocato generale: SCOCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1956
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 143.

(1683)

PREFETTURA DI PARMA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, relativo al decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto prefettizio n. 3540 in data 30 dicembre 1954, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 dicembre 1954;

Vista la terna dei docenti universitari di cui all'art. 44 del citato regolamento;

Vista la terna dei medici condotti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1954 è costituita come segue:

Presidente:

Casales dott. Carlo, vice prefetto.

Componenti:

Bianchi prof. Carlo, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Parma;

Bobbio prof. Antonio, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Parma;

Bazzicalupo dott. Leopoldo, medico Provinciale;

Alloggio dott. Ruggero, medico condotto, Parma.

Segretario:

Guacci dott. Michele, Primo segretario di Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Parma, addì 28 marzo 1956

Il prefetto: VARINO

(1565)

MOLA FELICE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.